



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Regolamento per la disciplina del

Tributo sui Servizi Indivisibili

TASI

Indice

<i>Art.</i>	<i>1</i>	<i>Istituzione del tributo</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>2</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>3</i>	<i>Presupposto</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>4</i>	<i>Soggetto Attivo</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>5</i>	<i>Soggetto Passivo</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>6</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.</i>	<i>7</i>	<i>Determinazione delle aliquote</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>8</i>	<i>Detrazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>9</i>	<i>Definizione di fabbricato</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>10</i>	<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art.</i>	<i>11</i>	<i>Aree edificabili</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.</i>	<i>12</i>	<i>Decorrenza</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.</i>	<i>13</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.</i>	<i>14</i>	<i>Dichiarazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.</i>	<i>15</i>	<i>Versamenti</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.</i>	<i>16</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.</i>	<i>17</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.</i>	<i>18</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art.</i>	<i>19</i>	<i>Attività di controllo</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art.</i>	<i>20</i>	<i>Interessi</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art.</i>	<i>21</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art.</i>	<i>22</i>	<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art.</i>	<i>23</i>	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art.</i>	<i>24</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>

Art.1 Istituzione del tributo

1. a decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le componenti IMU E TARI sono disciplinate in separati e specifici regolamenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 3. Presupposto

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune;
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione dei relativi costi.

Art. 4 Soggetto Attivo

1. E' soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Gualdo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul territorio comunale.

Art. 5 Soggetto Passivo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 3 comma 1.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi la misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. La TASI non è dovuta dall'occupante nel caso in cui questi faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. In caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota percentuale di possesso, avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell'immobile;
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 6 Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 7 Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Le aliquote della TASI sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità a i servizi e con i costi individuati ai sensi del presente regolamento, fino anche al loro azzeramento;
3. Con delibera di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8 Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

Art. 9 Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell' art.2, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Affinché un'area possa considerarsi

pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, deve essere destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento del fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze;

3. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2 – C/6 - C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere il diritto al beneficio, di produrre al Comune la dichiarazione con gli estremi catastali della pertinenza.
4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è oggetto dell'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.11.

Art. 10 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. E' soggetta alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.
3. Il trattamento per la fattispecie assimilata si estende anche alle relative pertinenze definite con le modalità di cui all'art.9, comma 3.

Art. 11 Aree edificabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati dal Comune, e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessaria per la sua edificazione.
2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504.

Art. 12 Decorrenza

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per la determinazione dei mesi di possesso o detenzione si computa per intero il mese quando il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Art.13 Esenzioni

1. Ai fini della TASI si applicano le esenzioni previste dalla normativa vigente.

Art.14 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;

2. Per i proprietari o titolari di altri diritti reali sull'unità immobiliare si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU). Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art.15 Versamenti

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, per quanto compatibili;
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente;
3. L'importo del tributo deve essere annualmente versato, con le modalità stabilite dall'art.1, comma 688 della Legge 147/2013 - in due rate di pari importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno;
4. Il versamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art.16 Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 4,00.
2. Non si procede alla notifica di avviso di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art.17 Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione idonea a provare il diritto alla restituzione del dovuto;
3. I contribuenti possono compensare i proprio crediti con gli importi dovuti al

Comune per i tributi comunali.

Il contribuente dovrà presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. L'istanza deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Il Funzionario responsabile, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

4. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.18 Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.19 Attività di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile:
 - a) può inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 20. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'a T A S I risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione TASI, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione TASI si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 22. Ravvedimento operoso

1. Alle violazioni in materia di TASI è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni, sempreché la violazione non sia già stata contestata.

Art. 23. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 24. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.